

OGGETTO: Approvazione del Regolamento stralcio dell'attività di pesca sportiva della Riserva naturale Regionale Laghi Lungo e Ripasottile" di cui all'art.27 Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e s.s.m.m.i.i.

Il Commissario straordinario

VISTA la Legge Regionale 17 giugno 1985 n. 94 , con la quale veniva istituita la Riserva Naturale dei laghi Lungo e Ripasottile nei Comuni: di Rieti, Cantalice, Colli sul Velino, Contigliano, Poggio Bustone, Rivodutri. ;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., che detta le norme in materia di aree naturali protette regionali, secondo le disposizioni della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii.;

VISTO che nella piana reatina ricadono le seguenti aree di protezione speciale ai sensi della Direttiva 92/43/CE: ZPS IT 6020005 monti reatini, SIC IT6020012 piana di S. Vittorino- sorgenti del peschiera, ZPS IT6020013 Gole del velino, SIC IT6020010 lago di Ventina, sottoposto a specifiche misure di conservazione previste dalle Direttive 92/43/C.E.E. e 79/409/C.E.E., quest'ultima modificata dalla Direttiva 2009/147/C.E.E., individuato negli elenchi pubblicati rispettivamente con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2009 e 19 giugno 2009;

VISTA la Legge Regionale 7 dicembre 1990 n. 87, recante "Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio";

VISTA la Deliberazione della G.R. del 23 febbraio 1993 n. 1101 relativa alla classificazione delle acque interne della Regione Lazio ai fini dell'esercizio della pesca;

VISTO l'art. 11. della Legge Regionale 17 giugno 1985 n. 94 Istitutiva della Riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile, ed in particolare il comma 1, lett. c) che consente di esercitare all'interno della Riserva i diritti di pesca con le modalità che verranno indicate nel regolamento di attuazione;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, con l'emanazione della L.R. n. 87/90, nell'ambito delle funzioni ad essa trasferite a norma dell'art. 100 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, ha inteso disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione e l'esercizio delle attività ad essa connesse secondo i principi di tutela, conservazione ed incremento del patrimonio ittico, nonché di protezione e di razionale gestione degli ambienti acquatici, al fine di garantire anche lo sviluppo delle attività ittiche e di acquacoltura e la valorizzazione dei relativi prodotti;

VISTO l'art. 6 comma 5 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., nel quale si stabilisce che nel caso di siti e zone ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro delle aree naturali protette, così come classificate ai sensi dell'art. 5 della medesima Legge, le specifiche misure di conservazione integrano i Piani e i Regolamenti di cui agli artt. 26 e 27;

VISTO l'art. 38 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" come sostituito dall'art 2, comma 12, L.R. 2 aprile 2003.

CONSIDERATO che a seguito della nota nostro prot. 2742 del 15/11/2011 della Direzione Regionale Ambiente Area Conservazione Natura e Foreste si stanno avviando le procedure per la redazione del Piano di Assetto così come previsto dall'art. 26 L.R. 29/97 e del regolamento art. 27 L.R. 29/97 allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che nelle more dell'approvazione del piano e del regolamento è necessario regolare al meglio l'attività di pesca sportiva all'interno della riserva, rendendosi opportuno provvedere alla redazione di un regolamento stralcio dell'attività di pesca sportiva nelle acque superficiali della riserva.

RILEVATO che i laghi Lungo e Ripasottile sono interessati da diritti esclusivi di pesca, di proprietà della Società 2M Ittica Sas, per cui la Regione Lazio, con propria deliberazione della G.R. n. 1101/93 già richiamata, ha classificato i due invasi come acque principali;

ATTESO che detta attività ad oggi non risulta regolamentata, per cui il titolare, nel rispetto della classificazione delle acque dei due invasi da parte della Regione Lazio di cui alla D.G.R. sopra richiamata, nonché degli attrezzi consentiti, può esercitare la pesca senza ulteriori limitazioni sebbene detti diritti ricadano all'interno di un'area naturale protetta;

DATO ATTO che la Società 2M Ittica, è disponibile ad affittare i diritti esclusivi di pesca alla Riserva Naturale mediante stipula di apposito contratto;

CONSIDERATO che nei corsi d'acqua e nei bacini insistenti all'interno dell'area protetta in parola è consentita la pesca dilettantistica, sportiva e professionale, reputandosi necessario regolamentare l'attività alieutica con contestuale eliminazione dell'attività di pesca professionale per le motivazioni su esposte;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 20, comma 5, L.R. 29/97 la predetta attività di pesca sportiva può costituire un'importante forma di autofinanziamento dell'area protetta, che attraverso un sistema di permessi possa realizzare un'attività compatibile con l'ecosistema ed economicamente vantaggiosa i cui proventi possano afferire al bilancio dell'ente;

CONSIDERATO che nelle more dell'adozione del Piano di Assetto e del regolamento generale della Riserva Naturale ai sensi degli artt. 26 e 27 L.R. 29/97, appare opportuno, per i motivi di cui sopra, dotare l'Ente di un regolamento stralcio che consenta un sistema virtuoso di autofinanziamento volto a garantire un elevato standard di conservazione del sito;

RITENUTO che in ragione di quanto precede appare opportuno disciplinare la pesca sportiva o dilettantistica anche con il metodo carp – fishing nelle acque scorrenti, bacini e lame insistenti all'interno della perimetrazione della Riserva Naturale in parola e sulla scorta del regolamento

che segue, finalizzato a ridurre al minimo il disturbo e l'accesso limitato delle persone e nelle sole aree di pesca specificatamente individuate;

DELIBERA

1 - Le premesse sono parti integranti del presente atto;

2 - di adottare: il “Regolamento stralcio dell'attività di pesca sportiva della Riserva naturale Regionale Laghi Lungo e ,Ripasottile” di cui all'art. 38 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” come sostituito dall'art 2, comma 12, L.R. 2 aprile 2003 n.10; **Allegato A**

Allegato A1 cartografia dei vincoli del sistema delle acque superficiali della Riserva Laghi Lungo e Ripasottile con segnalazione di aree e servizi destinati alla pesca sportiva.

3 - di approvare il :”Contratto di affitto dei diritti esclusivi e perpetui di pesca incidenti sui Laghi Lungo e Ripasottile”, **Allegato B**

4 – di allegare atto di compravendita dei diritti esclusivi e perpetui di pesca incidenti sui laghi Lungo e Ripasottile come da Decreto del Prefetto di Perugia 8 aprile 1922 n. 6829 successivamente confermato da DM agricoltura del 27/07/1937 rogato dal Notaio Dott. Paolo Angelini del 25/03/1988 rep 7348 racc. n. 2908; **Allegato B1**

5 - Di allegare nota nostro prot. 2742 del 15/11/2011 della Direzione Regionale Ambiente Area Conservazione Natura e Foreste di avvio delle procedure per la redazione del Piano di Assetto; **Allegato C**

6 - di dare mandato al direttore di istituire i capitoli di bilancio necessari per l'attuazione del regolamento stralcio ai sensi l'art. 38 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” come sostituito dall'art 2, comma 12, L.R. 2 aprile 2003.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
GUIDO ZAPPAVIGNA

IL SEGRETARIO
GIROLAMO ENRICO BERTI